



COMUNE DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Numero:	2006/C/00031 - Proposta N. 2006/00293
Data Adozione:	22/05/2006
Oggetto:	Adozione della variante urbanistica al vigente PRG relativa al Progetto per la realizzazione di un Centro Unitario di raccolta e riciclaggio autoveicoli a fine vita in località il Ferrale e Ratifica Intesa Preliminare del 14 marzo 2006 ex art. 22, LR 1/2005
Ufficio:	Direzione Urbanistica
Relatore:	Gianni Biagi
Esecutività:	22/05/2006
Data pubblicazione:	09/06/2006

- O M I S S I S -

IL CONSIGLIO

Premesso:

- che in data 19/03/2004, la Società Ecofirenze ha depositato presso gli Uffici della Provincia di Firenze il "Progetto per la realizzazione di un centro unitario di raccolta e riciclaggio autoveicoli a fine vita in località il Ferrale"(Quartiere 4), al fine di avviare il procedimento di approvazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97;
- che le aree oggetto dell'intervento, per circa complessivi mq. 65.000, sono di proprietà privata: l'area principale è delimitata a sud ovest dall'area del nuovo svincolo di Firenze Signa dell'Autostrada A1, a nord dalla località il Ferrale e ad est dalla località il Pantanino; le aree secondarie sono finalizzate all'adeguamento della viabilità al fine di consentire il collegamento del centro unitario di raccolta con via Minervini;
- che in data 14/04/2004 la Provincia di Firenze, Direzione Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati, nel comunicare a questa Amministrazione di aver attivato la procedura approvativa del progetto ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97 e che la stessa è stata sospesa in data 23/03/2004, in attesa degli esiti della V.I.A di competenza provinciale ai sensi degli artt. 14 e ss della L.R. 79/98, ha chiesto l'espressione del parere di competenza al Comune di Firenze da trasmettere alla Conferenza Provinciale, per inserirlo nell'atto di approvazione;
- il Comune di Firenze ha espresso parere favorevole a condizione sulla VIA e sul progetto specificando la necessità di attivare le procedure di variante al PRG vigente;
- durante la procedura di VIA anche la Provincia ha manifestato la necessità di procedere alla modifica del proprio PTCP, condizionando l'efficacia della VIA alla modifica del PTCP stesso;

- la Regione Toscana, interpellata dal Comune sulla necessità di procedere ad un Accordo di Programma ha valutato positivamente la possibilità di procedere ad una modifica degli strumenti urbanistici vigenti in questione mediante la procedura dettata dall'art. 36 della L.R. 5/95 sugli accordi di pianificazione;

Premesso ancora:

- che il Comune di Firenze con delibera C.C. n. 11/8 del 24 gennaio 2005 ha dato avvio al procedimento di formazione di una variante urbanistica relativa al progetto di cui sopra, che si è perfezionato in conformità a quanto disposto dall'art. 36 della Legge Regionale n. 5/95, recante norme procedurali sugli accordi di pianificazione, e con nota protocollo n. 9262/05 del 18.2.2005 ne ha trasmesso copia, corredata dei suoi allegati, a Regione Toscana e Provincia, al fine di addivenire ad un Accordo di Pianificazione fra gli enti interessati;
- che, a seguito dell'entrata in vigore, in data 27/01/05 della L.R. 1/2005, ai sensi di quanto disposto dall'art. 208 stessa legge, e della circolare contenente "Indicazioni per la prima applicazione delle disposizioni della L.R. 1/05 in ordine ai procedimenti comunali" la normativa procedurale da applicare è quella di cui agli artt. 21 e ss. della stessa L.R. 1/2005, che disciplinano ex novo le procedure relative agli accordi di pianificazione;
- che il Comune di Firenze, facendo pertanto salva la precedente fase di avvio del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 della citata L.R. n.1/2005, con determinazione dirigenziale n. 2681 del 22 marzo 2005 ha nominato il Garante della Comunicazione, che è andato a sostituire il Garante dell'informazione previsto dalla previgente normativa;
- che l'Amministrazione Provinciale di Firenze con atto dirigenziale n. 1801 del 13 giugno 2005 ha pronunciato la compatibilità ambientale del Progetto di cui sopra con la condizione che si pervenga alla modifica degli strumenti urbanistici provinciali e alla variante urbanistica mediante Accordo di Pianificazione fra Comune e Provincia, d'intesa con la Regione Toscana nonché del rispetto di una serie di prescrizioni di cui al verbale della Conferenza di servizi dell'11/04/05 conclusasi in data 30/05/05;

Premesso infine:

- che nella prima seduta della Conferenza di servizi, convocata con nota prot. segr. Assessore n. 1381/05 del 16 agosto 2005 fra le strutture tecniche degli enti competenti, e che ha avuto luogo in data 25 ottobre 2005, gli enti convocati hanno chiesto al Comune di Firenze precisazioni ed integrazioni della documentazione precedentemente inviata;
- che con nota prot 182/2006 dell'8/02/06 il Comune di Firenze ha provveduto a trasmettere le precisazioni ed integrazioni richieste nella seduta di conferenza del 25 ottobre e a convocare per il giorno 14 marzo u.s. la conclusione dei lavori della conferenza stessa;
- che in virtù dell'Intesa preliminare, siglata in data 27.03.03 fra Regione, Provincia e Comuni Firenze e Scandicci, "per la definizione di salvaguardie nella strumentazione urbanistica dei Comuni di Firenze e Scandicci e delle integrazioni al Quadro Conoscitivo del PIT e PTCP per consentire l'adeguamento e l'integrazione degli aspetti infrastrutturali per la formazione del Piano Strutturale del Comune di Scandicci", siglata fra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze e Comune di Scandicci", il Comune di Firenze ha invitato a partecipare alla conferenza, al fine di verificare le capacità del sistema viario e delle rotatorie di adduzione alla Fi-Pi-Li con le previsioni produttive direzionali in territorio di Scandicci, anche l'Ufficio Urbanistica del Comune di Scandicci;

Visti gli atti prodotti in sede di Conferenza di servizi del 14/03/2006:

- l'Intesa Preliminare per l'accordo di Pianificazione ai fini dell'approvazione della variante di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 22 della L.R. n. 1/2005, siglata in data 14 marzo 2006, in qualità di legali rappresentanti delle rispettive Amministrazioni, dall'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia, Piano Strutturale e Centro Storico e S.I.T. del Comune di Firenze arch. Gianni Biagi e dall'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Difesa del Suolo, Bonifica della Provincia di Firenze dr. Tiziano Lepri;

- il Verbale della conferenza di servizi del 14.03.06 tra le strutture tecniche della Regione Toscana, Provincia di Firenze, e Comune di Firenze, che forma parte integrante e sostanziale dell'Intesa Preliminare siglata in pari data dai partecipanti alla Conferenza;

Dato atto, come risulta dall'intesa preliminare e dal verbale di cui sopra, che:

- la seduta del 14.03.06 si è conclusa con la stipula dell'apposita Intesa Preliminare, dove le parti sopra indicate hanno, dopo aver esaminato il progetto di variante, ai sensi di quanto previsto nell'art 22, comma 1, della L.R. n.1/05, concordato sulla necessità di provvedere contestualmente all'approvazione della variante al PRG vigente del Comune di Firenze e alla modifica del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze e di modificare la Carta dello Statuto del Territorio del PTCP;
- il progetto di variante al PRG del Comune di Firenze e la modifica al PTCP risultano compatibili con il PIT approvato con deliberazione n. 12 del Consiglio Regionale del 25 gennaio 2000, e non comportano variazione dello stesso e degli atti di governo del territorio ad esso correlati;
- l'Intesa Preliminare sopra richiamata ha confermato le prescrizioni di cui al Verbale fra le strutture tecniche della seduta di conferenza di servizi del 14.03.06;
- il Responsabile del Procedimento comunale ha redatto il certificato di cui al secondo comma dell'art. 16, nota prot. n. 22232/2006-07 del 21 aprile 2006, nel quale si dà atto degli esiti della Conferenza del 14.3.06 e si risponde in dettaglio alle condizioni, prescrizioni e raccomandazioni contenute nel Verbale stesso e suoi allegati;

Vista la Relazione Tecnica Urbanistica e suoi allegati cartografici che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, predisposta dalla Direzione Urbanistica del Comune di Firenze, Servizio Pianificazione e Grandi Progetti;

Dato atto altresì che:

- il progetto è in linea con i contenuti della Direttiva Europea 200/53/CE, recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs. 209/03, in quanto sostituisce cinque impianti di rottamazione disseminati sul territorio comunale, determinando una significativa riqualificazione del territorio tramite il recupero delle aree attualmente occupate, così come meglio specificato nelle relazione;
- la variante che si adotta con il presente provvedimento è in accordo e conferma gli indirizzi del Piano Strutturale adottato con delibera consiliare n. 59/39 del 20.04.2004, dove l'area in questione è classificata come area di trasformazione di prima categoria: fra le destinazioni ammesse si elenca la realizzazione di un centro industriale per la raccolta e il trattamento dei motoveicoli e autoveicoli a fine vita;
- ai sensi della L.R. 21/84 la documentazione afferente la variante in oggetto è stata depositata (n. 2013) dal Comune di Firenze presso l'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio in data 17/08/05, intergrata successivamente in data 18/11/2005;
- la variante in oggetto è corredata dalla Valutazione degli Effetti Ambientali, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 21.02.2005;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla ratifica dell'Intesa preliminare e all'adozione della variante urbanistica proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 della L.R. n. 1/2005;

Preso atto che è stato richiesto il parere del Consiglio di Quartiere n. 4, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto e dell'art. 27 del Regolamento dei C.d.Q.;

Considerato che il suddetto Consiglio di Quartiere, in ordine alla richiesta di cui sopra ha espresso parere favorevole con osservazioni;

Preso atto del parere di regolarità tecnica reso in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, precisando che da questo non deriveranno diretti effetti contabili consistenti in impegni di spesa o riduzioni di entrata;

Vista la Legge Regione Toscana n. 1 del 3.01.2005;

D E L I B E R A

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

1. di ratificare, ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 22 della L.R. n. 1/2005, l'Intesa Preliminare per l'accordo di Pianificazione per l'approvazione della variante di cui all'oggetto siglata in data 14 marzo 2006 in qualità di legali rappresentanti delle rispettive Amministrazioni dall'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia, Piano Strutturale e Centro Storico e S.I.T. del Comune di Firenze arch. Gianni Biagi e dall'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Difesa del Suolo, Bonifica della Provincia di Firenze sig. Tiziano Lepri, completa dell'allegato Verbale della Conferenza di servizi tra le strutture tecniche della Regione Toscana, Provincia di Firenze, e Comune di Firenze, relativo alla seduta tenutasi in data 14 marzo 2006 presso la sede della Regione Toscana, allegandoli al presente atto quale sue parti integranti e sostanziali;
2. di adottare – ai sensi del terzo comma dell'art. 22 della legge regionale n. 1 del 3.1.2005 – una variante al P.R.G. vigente, relativa all'area connessa al progetto avente ad oggetto: *“Progetto per la realizzazione di un centro unitario di raccolta e riciclaggio autoveicoli a fine vita in località il Ferrale;*
3. di prendere atto che la consistenza della variante di cui al precedente punto 1 è quella di seguito indicata:
 - per l'area principale:
 - da** zona E, sottozona E3 *agricola*, sottozona di PRG che comprende le parti di territorio comunale destinate alla produzione agricola, prive di peculiarità storico ambientali;
 - a** in parte zona H, sottozona H3p, *attrezzature private di progetto* con simbolo centro di depurazione/attrezzature di riciclaggio/smaltimento rifiuti, e in parte a Gp1 *verde pubblico e sportivo di progetto;*
 - per le aree secondarie inerenti la viabilità:
 - da** zona E, sottozona E3 *agricola*, e *in parte verde di corredo stradale;*
 - a** F3 *viabilità di progetto a raso;*
4. di approvare gli elaborati di variante al P.R.G. redatti dal Servizio Pianificazione e Grandi Progetti della Direzione Urbanistica, come rappresentata negli elaborati grafici di seguito indicati, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e composti da:
 - Volume 1:
 - Relazione Tecnica Urbanistica corredata dei suoi allegati elencati in calce alla stessa;
 - Schede di variante al P.R.G.:
 - o Disciplina del suolo e degli edifici scala 1:5.000 (Stato di diritto e stato modificato);
 - o Norme tecniche di attuazione del PRG – testo;
 - Volume 2:
 - Relazione Geologica di fattibilità;
 - Certificato di adeguatezza delle indagini geologiche;
 - Volume 3:
 - Valutazione degli Effetti Ambientali (giugno 2005);
5. di recepire con la presente delibera di adozione le condizioni della Regione e le prescrizioni della Provincia e di tenere altresì in considerazione le raccomandazioni contenute nel verbale della seduta di conferenza di servizi tra le strutture tecniche del 14.03.06 contenute nella certificazione di cui all'art. 16, stessa legge, nota prot. n. 22232/2006-07 del 21 aprile 2006 redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, dove si è dato atto degli esiti della conferenza, come richiesto nel verbale del 14.03.2006, atto allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 della L.R. 1/05 il Garante della Comunicazione ha redatto in data 6.02.06, prot. n. U 6744/2006-07 il Rapporto sull'attività svolta di sua competenza, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
7. di dare atto che la conferenza fra le strutture tecniche potrà essere nuovamente convocata per l'esame delle eventuali osservazioni che verranno presentate alla variante di PRG al fine di valutarle sulla base delle rispettive competenze ed in relazione alle verifiche di compatibilità al PTC e al PIT;

8. di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della più volte citata L.R. n. 1/05 la presente variante, a seguito della ratifica dell'intesa preliminare e conseguente adozione sarà depositata, unitamente all'intesa siglata, presso la sede dell'amministrazione Comunale per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.